

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. 5 del 4 dicembre 2012

Riunione del 29/11/2012

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi (Relatore)
 Avv. Amato Montanari

CAF/7/2012/2013 – Appello della A.S. Idea Volley avverso la decisione del G.U.R. Emilia Romagna C.U. n. 6 del 31/10/2012 (rigetto del reclamo).

LA CAF

Letti gli atti ufficiali e il ricorso in appello

PREMESSO CHE

A.S. Idea Volley ha appellato il provvedimento in epigrafe con cui il primo Giudice respingeva in quanto inammissibile il reclamo proposto durante la gara dal sodalizio ricorrente poiché lo stesso era stato preannunciato dal primo allenatore e non dal capitano, come previsto dall'art. 67 2° comma Regolamento Giurisdizionale.

Con l'atto di appello Idea Volley afferma che il reclamo sarebbe stato preannunciato e poi confermato nei termini dal solo capitano e non, come riportato erroneamente nel referto, dal primo allenatore.

OSSERVA

Nel referto della gara in oggetto si legge che il primo allenatore del sodalizio appellante ha preannunciato reclamo, poi confermato nei termini dal capitano. La stessa prova video fornita dall'appellante non potrebbe dare - e comunque non dà - una diversa visione dei fatti rispetto a quella fornita dall'arbitro.

Sebbene la dedotta inammissibilità precluda l'esame del ricorso nel merito, va altresì ricordato che l'art. 68 Regolamento Giurisdizionale, non permette il reclamo per presunti errori tecnici commessi dai direttori di gara.

Pertanto, poiché il reclamo è stato proposto da persona diversa dal capitano, appare corretta la dichiarazione di inammissibilità dello stesso.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.
Dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 4.12.2012